



Corte IV
D-6557/2020

Sentenza del 7 gennaio 2021

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Regula Schenker Senn, Simon Thurnheer,
cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A. _____, nata il (...),
Siria,
rappresentata dall'avv. lic. iur. Michael Adamczyk,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed
allontanamento;
decisione della SEM del 16 dicembre 2020 / N (...).

Fatti:**A.**

L'interessata, asserita cittadina siriana, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) settembre 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]]-1/2 e n. 12/10, p.to 1.09 segg., pag. 3). Dalle investigazioni effettuate successivamente dalla SEM, è risultato che secondo la banca dati europea «EURODAC», la richiedente aveva già presentato una domanda d'asilo pregressa in Romania il (...) (cfr. atti SEM n. 8/1, n. 9/1 e n. 11/2).

B.

Il (...) settembre 2020 l'interessata è stata questionata dalla SEM nell'ambito di un verbale sul rilevamento dei dati personali (cfr. atto SEM n. 12/10). Nel corso della stessa, ella ha in particolare sostenuto di essere coniugata dal (...) con B. _____ che risiederebbe in Svizzera, a C. _____ (dossier SEM N [...]), ed ha espresso il desiderio di alloggiare presso lo stesso durante la sua procedura d'asilo. Ha riferito inoltre di essere partita dalla Siria nel (...) del 2020, ove sarebbe considerata straniera, e pertanto non le sarebbe stato rilasciato alcun documento che provi la sua identità, ma unicamente un documento di riconoscimento. Quale primo Paese europeo sarebbe giunta in D. _____ tra (...) e (...) del 2020.

C.

La richiedente, in data (...) settembre 2020 ha svolto un colloquio secondo l'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Durante quest'ultimo le è stata offerta la possibilità anche di esprimersi in merito al suo stato di salute – che sarebbe buono – nonché circa gli eventuali motivi che si opporrebbero ad una competenza della Romania (cfr. atto SEM n. 15/3). In tale contesto, ella ha confermato che durante il viaggio per giungere in Svizzera dalla D. _____, ove avrebbe sostato per tre mesi, in un Paese del quale non conosceva il nome, le sarebbero state prelevate le impronte digitali. Tuttavia, ella ha riferito non voler tornare in Romania, poiché nel predetto Stato, ove avrebbe soggiornato due o tre giorni, non avrebbe richiesto asilo. Difatti, allorché le sarebbero state prelevate le impronte, le sarebbe stato riferito che tale procedere fosse per motivi di sicurezza interna e non d'asilo. Ella ha aggiunto che il

marito, con il quale sarebbe sposata dal (...) del (...), con un matrimonio avvenuto a E. _____, si troverebbe su suolo elvetico, e quindi ella desidererebbe vivere in Svizzera con lui. In merito al suo matrimonio, ella ha sostenuto che sarebbero state celebrate due cerimonie, una religiosa e l'altra civile, e che i documenti attestanti l'unione coniugale sarebbero stati registrati al tribunale. Tale unione sarebbe avvenuta mediante le loro famiglie, ma con il marito, con il quale non avrebbero mai convissuto, si sarebbero conosciuti e amati già prima di sposarsi. Ha inoltre aggiunto che, al suo arrivo in Svizzera, si sarebbe recata a casa del marito, ove avrebbe trascorso una notte, prima di annunciarsi il giorno seguente presso il Centro per richiedenti l'asilo. Ella ha infine dichiarato che avrebbe consegnato alla SEM il certificato di matrimonio originale fra lei ed il marito non appena sarebbe giunto in suo possesso.

D.

L'interessata, il 7 ottobre 2020 ha presentato, per il tramite del suo rappresentante legale, copia dei seguenti mezzi di prova (cfr. atti SEM n. 19/- e n. 22/1): il suo certificato di riconoscimento (cfr. atto SEM n. 19/-, mezzo di prova n. 1 con la relativa traduzione), l'atto di registro familiare per stranieri (cfr. atto SEM n. 19/-, mezzo di prova n. 2 con la relativa traduzione), una dichiarazione manoscritta relativa il contratto di matrimonio datato (...) (cfr. atto SEM n. 19/-, mezzo di prova n. 3 con la traduzione annessa) ed una decisione emanata dal "(...)" del (...) (cfr. atto SEM n. 19/-, mezzo di prova n. 4 con la relativa traduzione).

E.

L'autorità elvetica preposta, il (...) ha richiesto all'omologa autorità rumena competente, la ripresa in carico della richiedente l'asilo ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 24/6 e n. 25/4). La Romania ha dal canto suo risposto affermativamente alla richiesta in data (...), tuttavia fondandosi per la ripresa in carico della richiedente sull'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III, in quanto la richiedente, dopo aver richiesto asilo nel succitato Paese sarebbe scomparsa ed avrebbe ritirato per difetto la sua domanda d'asilo. Pertanto, il (...), le autorità rumene avrebbero proceduto alla chiusura della sua procedura d'asilo (cfr. atti SEM n. 28/1 e n. 29/1).

F.

Con decisione del 16 dicembre 2020 – notificata il 18 dicembre 2020 (cfr. atto SEM n. 40/1) – la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi,

RS 142.31), pronunciando nel contempo l'allontanamento (*recte*: il trasferimento) dell'interessata verso la Romania, nonché statuendo che un eventuale ricorso contro la decisione non abbia effetto sospensivo.

G.

Per il tramite del plico raccomandato del 28 dicembre 2020 (cfr. risultanze processuali), l'interessata è insorta con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il succitato provvedimento dell'autorità inferiore, chiedendo a titolo principale l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della competenza della Svizzera per la trattazione della domanda d'asilo e l'esame nel merito della stessa, nonché a titolo eventuale che la causa sia rinviata alla SEM per nuovo esame. Dal profilo processuale, la ricorrente ha presentato una domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché quale provvedimento cautelare di ordinare alle autorità d'esecuzione dell'allontanamento di rinunciare a misure d'allontanamento dell'insorgente sino a decisione in merito all'effetto sospensivo. Contestualmente ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, quale nuovo documento, è stata allegata copia dello scritto della SEM dell'11 dicembre 2020 inerente la ricezione della domanda di riconoscimento di apolidia introdotta dalla ricorrente presso la stessa autorità.

H.

Il 30 dicembre 2020, il Tribunale ha sospeso l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale misura supercautelare (cfr. risultanze processuali).

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra

dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.

Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

Nel caso in parola, la decisione avversata è stata resa in italiano, allorché invece il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca. La presente sentenza può pertanto essere redatta in italiano.

3.

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4.

Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). In tal senso, non essendo oggetto del provvedimento avversato, le considerazioni esposte nel ricorso (cfr. p.to II/13, pag. 8) e l'allegato allo stesso (rubricato sub doc. 4) inerente una domanda della ricorrente pendente presso la SEM in ordine al riconoscimento di apolidia per la stessa ed alla concessione di un permesso di dimora ex art. 31 cpv. 1 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20; cfr. atti della SEM nel dossier apolidia), non verranno esaminati oltre nella presente sentenza.

5.

Altresi il Tribunale rinuncia, ex art. 111a cpv. 1 LA_{si}, allo scambio di scritti.

6.

6.1 Nella propria decisione, l'autorità sindacata ha in primo luogo ritenuto data – in virtù della domanda d'asilo ivi presentata dalla richiedente l'asilo, oltreché della sua accettazione di ripresa in carico – la competenza della Romania per la trattazione della domanda d'asilo di cui al corrente procedimento. In tal senso non vi sarebbe alcun dubbio circa la presentazione della sua domanda d'asilo in tale Paese, malgrado ella abbia negato la medesima. Allo stesso modo, la presenza del suo presunto marito in Svizzera sarebbe ininfluenza per il trattamento della sua domanda d'asilo nel quadro di una procedura di ripresa in carico. Sotto questo aspetto, resterebbe quindi soltanto da valutare se il suo allontanamento verso la Romania sia costitutivo di una violazione dell'art. 8 CEDU (RS 0.101). Proseguendo nell'analisi, la SEM ha considerato che in Romania – Stato che in particolare applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura); la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione); nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) – non sussisterebbero carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo dei richiedenti. Conseguentemente, in caso di trasferimento verso il precitato Stato membro, si potrebbe partire dal presupposto che ella non sarebbe esposta a serie violazioni dei diritti dell'uomo ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e dell'art. 3 CEDU, che non verrebbe a trovarsi in una situazione esistenziale difficile, o ancora che non sarebbe rinvia nel suo Paese d'origine o di provenienza senza che la sua domanda d'asilo venga esaminata in violazione del principio di non-respingimento. Non sussisterebbero altresì motivi che impongano di esaminare la sua domanda d'asilo in Svizzera in applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha ritenuto che l'applicazione dell'art. 17 par. 1 del precitato Regolamento, nonché dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (O_{Asi} 1, RS 142.311) in relazione con la predetta norma non sarebbe

giustificata nella fattispecie. Anzitutto, in assenza di documenti originali – avendo presentato la richiedente unicamente due copie di documenti – che permettano di verificare l'autenticità dell'unione con il presunto marito B._____ (di seguito: B._____), non sarebbe possibile concludere con certezza che ella sia la moglie di quest'ultimo. Dal profilo dell'art. 8 CEDU, la sua relazione con B._____, non potrebbe essere considerata né stretta né effettiva. Anche sotto l'aspetto dell'art. 1 lett. e OAsi 1, non si potrebbe concludere per una relazione che possa essere equiparata a quella coniugale né per la sua durata, né per l'intensità, oltretutto il loro nucleo familiare non si sarebbe costituito in patria. Inoltre il suo presunto marito non beneficerebbe di un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera, essendo che ha ottenuto unicamente un'ammissione provvisoria su suolo elvetico dal (...). Pertanto, il suo allontanamento verso la Romania non sarebbe contrario all'art. 8 CEDU. Altresì, a mente della SEM, l'obiettivo dell'interessata non sarebbe stato quello dell'esame della sua domanda d'asilo, bensì di un ricongiungimento familiare ai sensi della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20), ciò che la procedura d'asilo non ha quale scopo. Potrebbe quindi esserle richiesto, o al supposto marito, di introdurre una domanda di ricongiungimento presso le competenti autorità, come pure di attendere il risultato di tale procedura in Romania. Tale misura sarebbe proporzionale, in quanto la separazione geografica sarebbe limitata e di durata temporanea. Oltracciò, neppure il suo stato di salute giustificerebbe l'applicazione della clausola di sovranità. Peraltro, la Romania disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente, e non vi sono elementi che inducano a pensare che la Romania – ove avrà la possibilità di riprendere la sua procedura d'asilo e di beneficiare ex art. 19 par. 1 della direttiva accoglienza – l'avrebbe privata o che lo farebbe in futuro di cure mediche adeguate.

6.2 Con la sua impugnativa, la ricorrente avversa le conclusioni a cui è giunta l'autorità resistente. Ella pone innanzitutto l'accento sulla presenza in Svizzera del suo supposto marito, rilevando che ella adempirebbe ai criteri di un legame reale e vissuto con il medesimo per l'applicazione dell'art. 8 CEDU sotto l'aspetto dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III. L'insorgente, da dichiarazioni rilasciate in preparazione al ricorso, avrebbe difatti sostenuto di aver conosciuto il marito in Siria già nel corso dell'anno (...), e sino alla partenza del medesimo nel (...), si sarebbero incontrati di nascosto due volte, l'uno nel contesto di un matrimonio e l'altro di un funerale. Durante tali anni essi avrebbero inoltre avuto contatti telefonici e tramite WhatsApp. Un matrimonio non sarebbe potuto allora avvenire in quanto il marito era perseguitato. Dopo la partenza di quest'ultima dalla Siria, avrebbero mantenuto dei contatti regolari telefonici e da circa l'anno

(...) pure contatti quasi giornalieri via WhatsApp. Tuttavia, la prova di questi ultimi non potrebbe essere da lei portata, in quanto il suo cellulare sarebbe andato perso in D. _____. Altresì, se si rammenterebbe bene, il (...), il matrimonio religioso sarebbe avvenuto tramite una connessione online. Dei duplicati dei documenti di matrimonio sarebbero inoltre in arrivo via posta dalla Siria, mentre che gli originali degli stessi sarebbero andati perduti. In tal senso, l'insorgente chiede di attendere la venuta di tali documenti rilevanti prima di statuire in merito. Da quando sarebbe giunta in Svizzera, avrebbe inoltre pernottato durante i fine settimana, a volte concessole altre no, presso il coniuge. Peraltro quest'ultimo si sarebbe ben integrato in Svizzera ed avrebbe locato un proprio appartamento. Per quanto attiene poi il suo stato di salute, ella dovrebbe essere visitata da una ginecologa – per una problematica legata al (...) – in data ancora da definire, essendo che il precedente appuntamento sarebbe stato annullato. Proseguendo, a mente dell'insorgente la presente procedura non sarebbe contraria alla LStrl, in quanto in primo luogo la SEM non avrebbe considerato che ella proviene dalla Siria e che avrebbe pertanto eventuali suoi motivi d'asilo da far valere rispettivamente contrari all'esecuzione di un suo allontanamento. Pertanto, se il marito della richiedente avesse presentato una richiesta di ricongiungimento familiare, una sua eventuale accettazione non avrebbe più permesso alla ricorrente di presentare una domanda d'asilo in Svizzera. In secondo luogo, andrebbe pure ritenuto che il coniuge dell'insorgente sarebbe dovuto fuggire dalla Siria e che contro la decisione della SEM di accordo dell'ammissione provvisoria sarebbe stato interposto ricorso. Alla luce di tali elementi, gli interessi privati della ricorrente e del marito sarebbero preminenti rispetto a degli interessi pubblici contrari. Un allontanamento della ricorrente verso la Romania violerebbe pertanto l'art. 8 par. 1 CEDU. Inoltre, una sua separazione dal coniuge, rappresenterebbe una restrizione sproporzionata di un'eccessiva severità, e pertanto già solo per tale motivo occorrerebbe entrare nel merito della domanda d'asilo della ricorrente. Proseguendo nella sua analisi, l'insorgente ritiene che un rinvio in Romania potrebbe comportare il rischio di una violazione dell'art. 3 CEDU. A suo dire, come riportato in un rapporto di (...) del mese di (...), le condizioni igieniche presenti in parte nel sistema di accoglienza rumeno sarebbero lacunose, come pure l'atteggiamento dell'opinione pubblica sarebbe mutata negli ultimi anni verso i richiedenti l'asilo da un iniziale empatia ad una crescente ostilità nei loro confronti. Tale agire sarebbe stato sottolineato dalla ricorrente al suo rappresentante legale durante il colloquio in preparazione al ricorso, in quanto ella avrebbe dichiarato che al suo arrivo in Romania, sarebbe stata condotta in un posto che pareva

un “luogo di smaltimento” (“Entsorgungsstelle”) ed inoltre avrebbe consentito alla presa delle sue impronte, soltanto poiché l’avrebbero minacciata di un arresto in caso contrario.

A titolo eventuale, la ricorrente osserva come l’autorità inferiore non avrebbe istruito la causa in maniera completa, in punto alla relazione con il marito, violando di convesso il principio inquisitorio nonché il suo diritto di essere sentita. La SEM non avrebbe peraltro verificato l’applicazione dell’art. 9 Regolamento Dublino III alla fattispecie, malgrado al marito della ricorrente sia stata concessa un’ammissione provvisoria, violando pertanto il principio inquisitorio come pure motivando soltanto in modo incompleto la sua decisione.

7.

Preliminarmente occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dall’insorgente, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata.

7.1 Il diritto di essere sentito, disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101) comprende segnatamente il diritto per l’interessato di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3).

7.2 L’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione ne è inoltre corollario fondamentale. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C.1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

7.3 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità

competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5). L'autorità incorre in un accertamento inesatto quando fonda la propria decisione su fatti incorretti e non conformi agli atti. Un accertamento incompleto è invece da constatare quando non è tenuto conto di tutti gli elementi fattuali giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Il principio inquisitorio non è illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. AUER/BINDER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2^a ed. 2019, ad art. 12 n. 9).

7.4 Nella presente disamina, le doglianze mosse dalla ricorrente, devono essere recisamente respinte. Invero, come si vedrà d'appresso, d'un canto la relazione familiare della quale l'insorgente si è avvalsa nel corso di procedura non rientra nel campo d'applicazione dei disposti che l'autorità è tenuta a vagliare nell'ambito della procedura Dublino (cfr. infra consid. 8.7). D'altro canto, nella procedura di prima istanza ella non ha allegato alcun elemento o argomento che necessitasse per l'autorità inferiore di svolgere ulteriori accertamenti in punto alla supposta relazione con il coniuge (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-6168/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 6.4 e F-6463/2019 del 7 settembre 2020 consid. 2.3), e dei quali la predetta autorità non ne abbia tenuto debitamente conto nella decisione impugnata. Inoltre, dal momento che le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento ai sensi dei cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20) risultano indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), salvo casi particolari, non si necessita che l'autorità analizzi puntualmente l'adempimento o meno di tutte le norme protettive. Peraltro, dalla strutturata argomentazione risultante dal memoriale ricorsuale, si evince come l'assenza di riferimenti espliciti all'art. 9 Regolamento Dublino III, come pure di ulteriori chiarimenti della relazione tra la ricorrente ed il supposto marito da parte dell'autorità inferiore, non ha in alcun modo influito sui diritti d'impugnazione effettiva dell'insorgente, la quale ha potuto impugnare con cognizione di causa il provvedimento avverso come pure presentare tutte le sue argomentazioni con il ricorso (cfr. nello stesso senso le sentenze precitate D-6168/2020 consid. 6.4 e F-6463/2019 consid. 3.2).

Il provvedimento impugnato non presta pertanto il fianco a critiche sotto il profilo formale e merita pertanto tutela. Per il che le conclusioni eventuali esposte nel gravame vanno conseguentemente respinte.

8.

Ciò posto, occorre ora determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

8.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

8.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). La procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro. Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: *take back*) – come nel caso in parola – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea [CGUE] nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17 [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, par. 67 e 68).

8.3 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

8.4 Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale ai sensi del Regolamento Dublino III è tenuto a riprendere in carico – alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III).

8.5 Nel caso in rassegna, vista la richiesta di ripresa in carico, nonché l'espressa accettazione della medesima da parte delle autorità rumene fondata sull'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino (cfr. supra lett. E) – entrambe nel rispetto dei termini regolamentari disposti dall'art. 23 par. 2 rispettivamente dell'art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III – la competenza della Romania per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento della ricorrente, risulta di principio essere data.

8.6 La questione sollevata dall'insorgente, sia nel colloquio Dublino che nel gravame, di non avere volontariamente richiesto asilo nel sopra citato Paese, risulta del tutto ininfluenza, atteso che il meccanismo del Regolamento Dublino III non offre il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3).

8.7 Neppure la presenza in Svizzera del presunto marito, non è atta a rimettere in discussione la succitata competenza della Romania. In tale contesto si rileva anzitutto che anche se il presunto marito B. _____ rientrebbe nella definizione di "familiari" ai sensi dell'art. 2 lett. g del Regolamento Dublino III, tuttavia poiché come si vedrà in seguito la ricorrente non intrattiene con il medesimo alcuna relazione stretta ed effettiva (cfr. infra consid. 10.6), ed inoltre il supposto marito della medesima non avrebbe espresso per iscritto alcun desiderio per l'esame della domanda di protezione internazionale in Svizzera della ricorrente, che risulta tuttavia essere pure una condizione imprescindibile per l'applicazione degli art. 9 e 10 Regolamento Dublino III, in ogni caso i predetti disposti non trovano alcuna applicazione nei suoi confronti. Il fatto quindi che il supposto marito della ricorrente sia beneficiario di un'ammissione provvisoria in Svizzera come pure che risulti essere pendente un ricorso al Tribunale avverso la decisione dell'autorità di prime cure da parte del medesimo, non giustifica in alcun modo l'applicazione delle precitate norme alla fattispecie. D'altro canto, trattandosi in concreto di una procedura di ripresa in carico, non va di norma effettuato un nuovo esame dello Stato membro competente secondo il capo III, di cui tali disposizioni risultano essere parte integrante

(cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2, 2012/4 consid. 3.2; sentenza del Tribunale D-2954/2019 del 18 luglio 2019 consid. 5).

9.

Per quanto attiene alla procedura d'asilo e di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Romania, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2^a frase Regolamento Dublino III).

9.1 La Romania è difatti legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Romania è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale F-4486/2020 del 16 settembre 2020 consid. 4.1.1).

9.2 Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

9.3 Nel caso di specie, dagli atti all'inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Romania della ricorrente la esporrebbe al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni essenziali minimi secondo la direttiva accoglienza. Nel caso in cui vi fosse una eventuale e temporanea restrizione dei suoi diritti – ad esempio con la censurata possibilità di essere condotta in un centro con delle precarie condizioni igieniche o con una condotta scorretta o discriminatoria da parte di terzi o di singoli funzionari delle autorità d'asilo rumene – potrà in caso di necessità indirizzarsi alle autorità competenti rumene e far valere i suoi diritti per le vie legali (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). In relazione a tale punto occorre inoltre osservare come la ricorrente, secondo le sue stesse

dichiarazioni, si sia fermata in Romania soltanto due o tre giorni ed in tale Paese le sarebbero state prelevate le impronte digitali. Malgrado abbia dichiarato di non aver presentato volontariamente una domanda d'asilo in tale Stato, tuttavia ella non ha accennato in alcun modo dinnanzi all'autorità inferiore, anche se ha avuto la possibilità di farlo, di essere stata condotta in un luogo non consono per la procedura d'asilo o di essere stata minacciata di arresto nel caso in cui non avesse ottemperato alla richiesta, peraltro legittima, di farsi prendere le impronte digitali. Di fatto ella in Romania – anche fosse stato contro il suo volere – è stata registrata come richiedente l'asilo, ma ha tuttavia potuto lasciare il Paese liberamente, prima che la sua domanda d'asilo potesse essere trattata, senza aver sollevato maltrattamenti di sorta. In tal senso, non si ravvisano nemmeno motivi per i quali vi sia da ritenere che la Romania non rispetterebbe il principio di non-respingimento rinviando l'insorgente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretta a recarsi in un Paese di tal genere. Non si giunge a diversa conclusione nella fattispecie neppure prendendo in considerazione i citati rapporti nel gravame. A complemento v'è pure da rilevare come né lo scrivente Tribunale come neppure la Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) – ed in aggiunta neppure la CGUE – non abbia sino ad ora riconosciuto sussistere delle carenze sistemiche nel sistema d'asilo rumeno (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale F-6222/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 7.3, F-5474/2020 del 13 novembre 2020 consid. 4.1). Per un cambiamento della giurisprudenza o una valutazione attuale della situazione generale in tale Paese non risulta esserci, anche nell'esame delle considerazioni apportate nel gravame dalla ricorrente, alcun elemento che possa fondare lo stesso.

9.4 Conseguentemente, visto tutto quanto precede, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 *2^a frase* Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

10.

Nel proseguo occorre esaminare se – come auspicato nel gravame dalla ricorrente – l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), concretizzato in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, trovi applicazione nella fattispecie.

10.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

10.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità – il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. *ibidem*; sentenza del Tribunale D-5666/2017 del 19 marzo 2018 consid. 4.4).

10.3 Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

10.4 Dapprima si osserva come quanto rilevato nel gravame che ella, in quanto donna sola, si troverebbe in caso di rinvio in Romania esposta al rischio di violazione dell'art. 3 CEDU, risulta essere pura speculazione, non fondata su alcun elemento reale e concreto. Invero, come già sopra rilevato, ella non ha mai sollevato maltrattamenti di sorta dinnanzi all'autorità inferiore, men che meno dovuti alla sua condizione di donna sola. Neppure con il suo gravame, a parte un'allegazione del tutto generica, non ha sostanziato in alcun modo tale suo asserto. Tale censura non può pertanto trovare accoglimento.

10.5 Dagli atti all'inserto non è inoltre possibile desumere uno stato di salute cagionevole a tal punto che sarebbe messo gravemente e irrimediabilmente a rischio da un trasferimento verso la Romania e che renderebbe pertanto lo stesso contrario all'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1, giurisprudenza precisata dalla Corte EDU successivamente nella sentenza Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Il fatto che la ricorrente nel gravame abbia segnalato che, in data ancora da determinare, dovrebbe avere un consulto medico poiché il suo (...) sarebbe (...), non è atto a mutare tale conclusione, in quanto segnatamente dai controlli ginecologici e medici sino ad ora effettuati dalla ricorrente, non sono state rilevate problematiche rilevanti in tale contesto (cfr. atti SEM n. 23/2, n. 32/2 e n. 36/2). In tal senso, e come già rettamente sottolineato dalla SEM nella decisione avversata, l'eventuale appuntamento previsto dalla richiedente, non appare avere lo scopo di chiarire alcuna problematica medica grave che possa condurre ad un apprezzamento differente della presente disamina. Dipoi, l'insorgente può essere rinviata in Romania, giacché non vi sono motivi di dubitare che l'autorità d'esecuzione preposta comunichi, se del caso, allo Stato in questione la sua situazione medica e le misure di accompagnamento necessarie (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III).

10.6

10.6.1 Tra le norme imperative di cui sopra rientra anche l'art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5), secondo il quale ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e il cui scopo è segnatamente quello di proteggere le relazioni con la famiglia nucleare, in particolare con il coniuge ed i figli minori (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1, sentenza del Tribunale D-2393/2019 del 22 maggio 2019).

10.6.2 Seppure detto disposto, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita familiare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita familiare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). La protezione conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Un'ingerenza nella vita familiare è invero ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 par. 2

CEDU). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari.

10.6.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invocare il diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima sia beneficiaria di un diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera, nonché che per l'interessato non sia possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevole, proseguire la sua vita familiare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti, DTF 137 I 351, consid. 3.1, 135 I 143 consid. 1.3.1; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). Occorre tuttavia sottolineare che la prassi giurisprudenziale relativa al diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera, è stata elaborata nell'ambito dei casi di rifiuto del rinnovo di permessi soggiacenti alla legislazione ordinaria sugli stranieri, ed è trasponibile solo con le dovute riserve nell'ambito delle fattispecie riguardanti i meccanismi del Regolamento Dublino III (cfr. in questo senso segnatamente le sentenze del Tribunale D-6168/2020 consid. 12.3, E-8349/2015 del 23 agosto 2017 consid. 5.2, E-2457/2016 del 9 maggio 2016 consid. 3.2; D-7410/2014 e D-7547/2014 del 24 agosto 2015 consid. 7.7, E-6169/2014 e E-6167/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.3; MONNET JEAN-PIERRE, *La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in Schengen et Dublin en pratique, questions actuelles*, 2015, pag. 433). I segni indicatori di una relazione stretta ed effettiva, sono segnatamente il fatto di coabitare, la dipendenza finanziaria, dei legami familiari particolarmente stretti e dei contatti regolari (cfr. DTF 135 I 143 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 2C.1045/2014 consid. 1.1.2; cfr. anche sentenze del Tribunale F-4726/2020 del 30 settembre 2020 consid. 4.2.1, D-4075/2020 del 24 agosto 2020 consid. 8.3.1).

10.6.4 Lo scrivente Tribunale considera, alla stessa stregua della SEM, che la relazione tra la ricorrente e B._____, beneficiario unicamente di un'ammissione provvisoria – e l'evenienza sollevata dall'insorgente nel gravame che sia pendente una procedura ricorsuale al Tribunale per il medesimo non è atta a mutare lo stato di fatto attuale – non sia stretta ed effettiva come esatto dalla norma summenzionata.

10.6.4.1 In primo luogo, come a giusta ragione concluso dall'autorità resistente, dalla documentazione presentata dalla ricorrente come pure dalle

sue allegazioni non è possibile determinare l'autenticità del suo legame coniugale con B._____. Oltreché aver presentato due documenti che attesterebbero del suo matrimonio con il predetto unicamente in copia – ed il fatto che starebbero giungendo dei duplicati dei medesimi come asserito nel gravame dalla ricorrente, non muta la conclusione esposta d'appresso non essendo degli originali – e quindi facilmente manipolabili e falsificabili, gli stessi presentano diversi elementi tra loro discordanti, come pure discrepanti con le stesse dichiarazioni rese dall'insorgente. Anzitutto se nella dichiarazione manoscritta, si dà atto di una registrazione di un contratto matrimoniale avvenuto tra le due parti in data (...) nel villaggio di F._____, per una dote di (...) di (...); nella decisione del (...) si evoca invece un contratto di matrimonio avvenuto tra le due parti al di fuori del tribunale, il (...) a G._____, per un importo di una dote immediata di (...) ricevute ed altra dote rimandata "sulla responsabilità del marito" (secondo la traduzione). Oltreché esservi un'incoerenza tra i due documenti, per quanto attiene sia il luogo del matrimonio che la data dello stesso, come pure riguardo alla dote pattuita, di quest'ultimo contratto che sarebbe stato stipulato a G._____ il (...), non v'è neppure traccia agli atti né pare essere stato presentato dinanzi al tribunale di cui alla decisione del (...). Inoltre, anche se il periodo nel quale la ricorrente si sarebbe sposata secondo il contratto avvenuto il (...) corrisponderebbe a quanto da lei dichiarato in corso di procedura, tuttavia il luogo della cerimonia da lei asserito durante la stessa non risulta coincidente. Invero, dapprima ella ha riferito essersi sposata a H._____ (cfr. atto SEM n. 12/10, p.to 1.14, pag. 3), mentre che nel corso del colloquio Dublino ha riferito che il matrimonio sarebbe avvenuto a E._____ (cfr. atto SEM n. 15/3). Ora, tali sue dichiarazioni, oltreché essere tra loro discrepanti, risultano indubitabilmente pure incoerenti con i documenti da lei presentati. V'è inoltre da denotare come le generalità del marito presenti nella decisione del tribunale del (...), risultino essere parzialmente illeggibili secondo la traduzione, riportando unicamente il nome "I._____" del medesimo, ma senza alcuna indicazione del cognome. Peraltro appare quantomeno strano che, se nel corso del colloquio Dublino ella ha dichiarato che avrebbe consegnato alla SEM il certificato di matrimonio originale, nel ricorso, senza alcuna spiegazione plausibile in merito a tale mutamento, ha asserito invece che gli originali dei documenti sarebbero andati persi. Ulteriore elemento perlomeno atipico nelle dichiarazioni della medesima, è che ella ha sostenuto che il matrimonio religioso sarebbe avvenuto tramite una connessione online con il marito, ma tuttavia non sarebbe certa di ciò, né vi sarebbe traccia alcuna di tale presenza del marito via mediatica nei documenti presentati. Da ultimo si evidenzia come la registrazione del matrimonio non appare essere stata effettuata secondo la procedura normalmente in vigore in Siria, ovvero

presso una (...), nonché secondo la documentazione che deve essere presentata imperativamente per la registrazione di un matrimonio (in particolare il permesso rilasciato dalle autorità militari per gli uomini astretti al servizio militare ovvero tra i 18 ed i 42 anni d'età; cfr. Landinfo, Syria: marriage legislation and traditions, 22.08.2018, < <https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/10/Report-Syria-Marriage-legislation-and-traditions-22082018.pdf> >, consultato da ultimo il 4 gennaio 2020). Da tutti gli elementi succitati, il Tribunale giunge alla conclusione che l'autenticità del matrimonio tra la ricorrente e B._____, non solo non è stata dimostrata, ma pure che vi sono dei seri indizi dell'inverosimiglianza del medesimo.

10.6.4.2 Ciò posto, occorre ancora esaminare se la ricorrente possa prevalersi dell'art. 8 CEDU, in mancanza di un'unione coniugale regolarmente stipulata con B._____. In tale ambito si rileva dapprima come, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i fidanzati o i concubini non sono, in principio, abilitati ad invocare l'art. 8 CEDU, a meno che la coppia non intrattenga da molto tempo delle relazioni strette ed effettive e che non esistano degli indizi concreti di un matrimonio seriamente voluto ed imminente. Per determinare se una relazione al di fuori di un matrimonio possa essere equiparata ad una "vita familiare", secondo la giurisprudenza della Corte EDU, v'è luogo di tener conto di un certo numero d'elementi, come il fatto di sapere se la coppia convive, da quanto tempo e se vi sono dei bambini in comune (cfr. sentenza della Corte EDU [Grande Camera] Serife Yigit contro Turchia del 2 novembre 2010, 3976/05, §§94 segg. con ulteriori riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 3.3.3 con riferimenti menzionati). Ora, tornando al caso in parola, seppure dalle allegazioni presentate unicamente con il gravame dall'insorgente ella abbia addotto di avere avuto dei contatti telefonici e via WhatsApp regolari con B._____ dal (...) in avanti, come pure di aver incontrato il medesimo nell'ambito di due eventi, tuttavia dei medesimi non ha apportato alcuna prova a sostegno delle stesse. Ella in merito ha riferito che il suo cellulare sarebbe andato perso in D._____ e pertanto non potrebbe apportare la documentazione inerente i messaggi intercorsi tra lei ed il marito via WhatsApp. Tuttavia, nulla si dice riguardo al telefono di B._____ che pure dovrebbe aver ricevuto ed inviato dei messaggi all'insorgente secondo il medesimo canale. Ciò, unito alle dichiarazioni apparse soltanto in fase ricorsuale della ricorrente, fanno seriamente dubitare che tali contatti siano avvenuti. In ogni caso, anche fossero realmente intercorsi, non sono di per sé soli sufficienti per riconoscere alla ricorrente un legame reale e vissuto con il ricorrente. Neppure le sue asserite visite al domicilio di B._____ durante i fine settimana dacché ella sarebbe giunta in Svizzera, sono atte a provare una relazione particolarmente stretta con

il medesimo, in particolare per la loro corta durata, in mancanza di ulteriori elementi concreti. A fronte di tali evenienze, nella presente fattispecie, all'ora attuale si può concludere per l'assenza di una relazione stretta ed effettiva come richiesto dalla giurisprudenza in materia tra la ricorrente e B._____.

10.6.4.3 In tale contesto il Tribunale osserva per di più che il trasferimento dell'insorgente in Romania, non comporterebbe comunque l'interruzione di ogni legame con il presunto marito, bensì rimarrebbero possibili contatti telefonici (o via Skype) e tramite messaggi elettronici. Inoltre, come retta-mente denotato dalla SEM nella decisione impugnata è possibile per lei o per il supposto marito presentare presso le autorità competenti una do-manda di ricongiungimento familiare. Le allegazioni ricorsuali contrarie pre-sentate dalla ricorrente, non sono atte a mutare la predetta conclusione. In proposito si ricorda come il Regolamento Dublino III non conferisce al ri-chiedente alcun diritto di scegliere lo Stato membro che offra, a suo avviso, le migliori condizioni d'accoglienza come stato responsabile per la sua do-manda d'asilo (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). Al contrario, ritenendo il principio dell'esame della domanda d'asilo per un solo e stesso Stato mem-bro ("*one chance only*"), il Regolamento Dublino ha come obiettivo la lotta contro le domande d'asilo multiple ("*asylum shopping*"; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.3.3 e tra le altre le sentenze del Tribunale F-3594/2020 del 21 luglio 2020 e D-2147/2020 del 5 maggio 2020 consid. 6.5.1). Pertanto, anche se venisse ritenuta un'ingerenza nella vita familiare della ricorrente, contraria all'art. 8 CEDU, tuttavia la stessa non può essere ritenuta spro-porzionata in una ponderazione degli interessi in presenza.

10.7 In definitiva, l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di com-provare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sareb-bero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE o all'art. 3 CEDU in caso di esecuzione del trasferimento in Romania. I presupposti per appellarsi all'art. 8 CEDU ed all'art. 9 Regolamento Dublino III non sono inoltre in concreto riuniti. Pertanto, non v'è un obbligo di applicare la clausola di so-vranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. Nemmeno le condizioni previste dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III risultano es-sere adempiute.

11.

Infine, alla luce di quanto già sopra considerato, nel caso in disamina non sussistono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento in merito all'esistenza di

motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.

12.

Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle succitate norme da parte della Svizzera, la Romania rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento della ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto.

13.

Visto tutto quanto sopra, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Romania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che ella non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).

14.

Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell'interessata dalla Svizzera verso la Romania, confermata.

15.

Con la presente sentenza, le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 30 dicembre 2020 sono revocate.

16.

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto.

17.

Altresì, per il medesimo motivo summenzionato, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta pure senza oggetto.

18.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008

[TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

19.

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le misure supercautelari pronunciate il 30 dicembre 2020 sono revocate.

3.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, è accolta.

4.

Non si prelevano spese processuali.

5.

Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Alissa Vallenari

Data di spedizione: